



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E, prot DVA - 2015 - 0018988 del 21/07/2015

ALL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

quale

AUTÒRITÀ COMPETENTE

presso gli indirizzi PEC

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

adbarno@postacert.toscana.it

OSSERVAZIONE AL

RAPPORTO AMBIENTALE DEL


PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI

(ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006)

Io Sottoscritto, **ANDREA DI FILIPPO**, nato a Prato (PO), il 19/04/1964, non in proprio, ma in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Agliana (PT), presa visione del **PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI** ed in particolare della Disciplina di Piano, formalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10/6/2015, quale elaborato tecnico *in itinere* nell'ambito della pertinente Valutazione Ambientale Strategica, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo Piano Territoriale di Settore,

OSSERVA

ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006, quanto segue.



1 - SULLA NECESSITÀ DI CHIARIMENTI E MODIFICHE DI UN

INDIRIZZO DELL'ARTICOLO 8.

Il Piano in oggetto annovera tra i suoi elaborati la Disciplina Piano, che risulta finalizzata alla gestione del rischio alluvioni nel territorio del bacino idrografico del fiume Arno e al suo art. 8 detta gli Indirizzi per gli Strumenti di Governo del Territorio nelle Aree a Pericolosità da Alluvione Elevata (P3).

L'indirizzo fissato dalla lettera d) del primo comma dell'articolo citato, secondo il quale *...dovranno essere evitate previsioni urbanistiche ed edilizie in presenza di sistemi idraulici interessati da rilevati arginali, con particolare riferimento ai tratti in cui tali rilevati risultano sormontabili...*, appare di difficile applicazione, perché una sua interpretazione solo letterale provocherebbe la sostanziale espropriazione della facoltà pianificatoria comunale, in contrasto con le norme vigenti in materia dell'attribuzione di tale competenza.

La lettura più oggettiva di tale disposizione provoca d'altro canto un netto contrasto o meglio un inutile raddoppio, con quanto successivamente disposto nella successiva lettera g) a mente della quale *...dovranno essere evitate le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, ..., e gli interventi di ristrutturazione urbanistica.*

In tale ultima regola appare inoltre palese che la dizione *...realizzazioni...* presuppone una sua diretta cogenza e risulta pertanto in contrasto con il carattere di indirizzo, formulato in calce all'articolo della disciplina in esame.

Per tali ragioni si propone di abrogare la lettera d) dell'art. 8 della Disciplina di Piano, in quanto ultroneo rispetto a quanto dettato nella successiva e più chiara regola di cui alla lettera g), dove invece andrebbe cassata la parola

...realizzazioni..., per permettere una lettura più coerente al carattere di indirizzo della norma dettata.

2 - SUL DIVERSO TRATTAMENTO DA TENERE NEI CONFRONTI DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

Quanto disposto nella lettera g) dell'art. 8 della Disciplina di Piano laddove stabilisce che *...dovranno essere evitati...., gli interventi di ristrutturazione urbanistica*, pone questioni di merito.

Infatti la nuova Legge Regionale sul Governo del Territorio, nell'intento di ridurre il consumo di suolo, privilegia tale tipologia di intervento e nel contempo rende impossibile la previsione di interventi di nuova edificazione di tipo residenziale, fuori dal limite del territorio urbanizzato.

Se quindi le nuove disposizioni regionali di per sé impediscono quanto disposto in via principale, all'Ente scrivente pare contraddittorio che si voglia impedire la realizzazione di interventi che:

1) possono essere realizzati in sicurezza;

2) se obbligati alla riduzione della Superficie Coperta, possono ridurre la pericolosità idraulica, cui le aree risultano sottese.

Non è infrequente infatti che gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica comportino per loro tipicità una consistente riduzione delle coperture produttive esistenti e la loro sostituzione con edifici residenziali o direzionali, che presentano corpi di fabbrica di natura inversa: alle "piastre" industriali si sostituiscono "stecche" a destinazione opposta.

Per tali ragioni si propone che dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 8 sia cassata la dizione *...gli interventi di ristrutturazione urbanistica*.

3 - SULLA NECESSITÀ DI DETTARE UNA DISCIPLINA

TRANSITORIA

Le norme tecniche in esame appaiono carenti di una disciplina transitoria, che permetta agli Enti Territoriali di traghettare la strumentazione urbanistica vigente verso la piena conformità al PGRA.

Non deve sfuggire il caso infatti che può verificarsi la circostanza per cui un Piano Urbanistico Comunale contenga una previsione di Nuova Edificazione, per il tramite di strumento attuativo o intervento diretto, oggi collocata in area definita a Pericolosità da alluvione elevata (P3).

Tale previsione risulta pertanto in chiaro contrasto con quanto dettato dal Piano osservato, ma sostanziata da un diritto "acquisito" di non facile removibilità, a pena dell'attivazione di contenziosi di non immediata soluzione amministrativa, che per il valore della posta in gioco, potrebbero addirittura comportare il dissesto economico di molte realtà amministrative.

Occorre quindi che il PGRA detti una specifica disciplina transitoria che si faccia carico della problematica sopra rilevata, scegliendo fra due opposte tensioni:

1) conferire prevalenza al criterio della sicurezza, per cui dettare regole che sospendano l'operatività delle previsioni in contrasto con quanto dettato dagli indirizzi in questione, fino all'adeguamento della disciplina operativa comunale o meglio alla messa in sicurezza del territorio;

2) far salve le vigenti previsioni urbanistiche, del tutto legittime, assicurandone la possibile attuazione almeno fino al quinquennio di loro naturale validità, secondo quanto disposto oggi dai commi 9, 10 e

11 dell'art. 95 della Legge Regionale Toscana sul Governo del Territorio.

Del resto il sesto comma dell'art. 7 del D.Lgs 49/10 dispone che gli Enti Territoriali si conformino al PGRA, *...rispettandone le prescrizioni in campo urbanistico...*; ma tali prescrizioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 del Testo Unico ambiente, *...hanno carattere immediatamente vincolante...*, mentre gli Atti di Governo del Territorio *...devono essere coordinati o comunque non in contrasto con il Piano di Bacino.*

Pertanto non dettare una disciplina transitoria che regoli il processo di allineamento sopra descritto in modo uniforme sul territorio interessato dal PGRA potrebbe determinarne il fallimento e il non raggiungimento dei suoi indiscutibili obiettivi.

PER QUANTO ARGOMENTATO PROPONE QUINDI DI MODIFICARE LA DISCIPLINA, COME SOPRA PUNTUALMENTE DESCRITTO.

AGLIANA li, (Data del Protocollo)

FIRMATO

in forma digitale

DOTT. ARCH. ANDREA DI FILIPPO

ALL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

quale

AUTORITÀ COMPETENTE

presso gli indirizzi PEC

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

adbarno@postacert.toscana.it

OSSERVAZIONE AL

RAPPORTO AMBIENTALE DEL

PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI

(ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006)

Io Sottoscritto, **ANDREA DI FILIPPO**, nato a Prato (PO), il 19/04/1964, non in proprio, ma in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Agliana (PT), presa visione del **PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI** ed in particolare della Disciplina di Piano, formalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10/6/2015, quale elaborato tecnico *in itinere* nell'ambito della pertinente Valutazione Ambientale Strategica, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo Piano Territoriale di Settore,

OSSERVA

ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006, quanto segue.

1 - SULLA NECESSITÀ DI CHIARIMENTI E MODIFICHE DI UN

INDIRIZZO DELL'ARTICOLO 8.

Il Piano in oggetto annovera tra i suoi elaborati la Disciplina Piano, che risulta finalizzata alla gestione del rischio alluvioni nel territorio del bacino idrografico del fiume Arno e al suo art. 8 detta gli Indirizzi per gli Strumenti di Governo del Territorio nelle Aree a Pericolosità da Alluvione Elevata (P3).

L'indirizzo fissato dalla lettera d) del primo comma dell'articolo citato, secondo il quale *...dovranno essere evitate previsioni urbanistiche ed edilizie in presenza di sistemi idraulici interessati da rilevati arginali, con particolare riferimento ai tratti in cui tali rilevati risultano sormontabili...*, appare di difficile applicazione, perché una sua interpretazione solo letterale provocherebbe la sostanziale espropriazione della facoltà pianificatoria comunale, in contrasto con le norme vigenti in materia dell'attribuzione di tale competenza.

La lettura più oggettiva di tale disposizione provoca d'altro canto un netto contrasto o meglio un inutile raddoppio, con quanto successivamente disposto nella successiva lettera g) a mente della quale *...dovranno essere evitate le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, ..., e gli interventi di ristrutturazione urbanistica.*

In tale ultima regola appare inoltre palese che la dizione *...realizzazioni...* presuppone una sua diretta cogenza e risulta pertanto in contrasto con il carattere di indirizzo, formulato in calce all'articolo della disciplina in esame.

Per tali ragioni si propone di abrogare la lettera d) dell'art. 8 della Disciplina di Piano, in quanto ultroneo rispetto a quanto dettato nella successiva e più chiara regola di cui alla lettera g), dove invece andrebbe cassata la parola

...realizzazioni..., per permettere una lettura più coerente al carattere di indirizzo della norma dettata.

2 - SUL DIVERSO TRATTAMENTO DA TENERE NEI CONFRONTI DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

Quanto disposto nella lettera g) dell'art. 8 della Disciplina di Piano laddove stabilisce che *...dovranno essere evitati..., gli interventi di ristrutturazione urbanistica*, pone questioni di merito.

Infatti la nuova Legge Regionale sul Governo del Territorio, nell'intento di ridurre il consumo di suolo, privilegia tale tipologia di intervento e nel contempo rende impossibile la previsione di interventi di nuova edificazione di tipo residenziale, fuori dal limite del territorio urbanizzato.

Se quindi le nuove disposizioni regionali di per sé impediscono quanto disposto in via principale, all'Ente scrivente pare contraddittorio che si voglia impedire la realizzazione di interventi che:

- 1) possono essere realizzati in sicurezza;
- 2) se obbligati alla riduzione della Superficie Coperta, possono ridurre la pericolosità idraulica, cui le aree risultano sottese.

Non è infrequente infatti che gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica comportino per loro tipicità una consistente riduzione delle coperture produttive esistenti e la loro sostituzione con edifici residenziali o direzionali, che presentano corpi di fabbrica di natura inversa: alle "piastre" industriali si sostituiscono "stecche" a destinazione opposta.

Per tali ragioni si propone che dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 8 sia cassata la dizione *...gli interventi di ristrutturazione urbanistica*.

3 - SULLA NECESSITÀ DI DETTARE UNA DISCIPLINA

TRANSITORIA

Le norme tecniche in esame appaiono carenti di una disciplina transitoria, che permetta agli Enti Territoriali di traghettare la strumentazione urbanistica vigente verso la piena conformità al PGRA.

Non deve sfuggire il caso infatti che può verificarsi la circostanza per cui un Piano Urbanistico Comunale contenga una previsione di Nuova Edificazione, per il tramite di strumento attuativo o intervento diretto, oggi collocata in area definita a Pericolosità da alluvione elevata (P3).

Tale previsione risulta pertanto in chiaro contrasto con quanto dettato dal Piano osservato, ma sostanziata da un diritto "acquisito" di non facile removibilità, a pena dell'attivazione di contenziosi di non immediata soluzione amministrativa, che per il valore della posta in gioco, potrebbero addirittura comportare il dissesto economico di molte realtà amministrative.

Occorre quindi che il PGRA detti una specifica disciplina transitoria che si faccia carico della problematica sopra rilevata, scegliendo fra due opposte tensioni:

1) conferire prevalenza al criterio della sicurezza, per cui dettare regole che sospendano l'operatività delle previsioni in contrasto con quanto dettato dagli indirizzi in questione, fino all'adeguamento della disciplina operativa comunale o meglio alla messa in sicurezza del territorio;

2) far salve le vigenti previsioni urbanistiche, del tutto legittime, assicurandone la possibile attuazione almeno fino al quinquennio di loro naturale validità, secondo quanto disposto oggi dai commi 9, 10 e

11 dell'art. 95 della Legge Regionale Toscana sul Governo del Territorio.

Del resto il sesto comma dell'art. 7 del D.Lgs 49/10 dispone che gli Enti Territoriali si conformino al PGRA, *...rispettandone le prescrizioni in campo urbanistico...*; ma tali prescrizioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 del Testo Unico ambiente, *...hanno carattere immediatamente vincolante...*, mentre gli Atti di Governo del Territorio *...devono essere coordinati o comunque non in contrasto con il Piano di Bacino.*

Pertanto non dettare una disciplina transitoria che regoli il processo di allineamento sopra descritto in modo uniforme sul territorio interessato dal PGRA potrebbe determinarne il fallimento e il non raggiungimento dei suoi indiscutibili obiettivi.

PER QUANTO ARGOMENTATO PROPONE QUINDI DI MODIFICARE LA DISCIPLINA, COME SOPRA PUNTUALMENTE DESCRITTO.

AGLIANA li, (Data del Protocollo)

FIRMATO

in forma digitale

DOTT. ARCH. ANDREA DI FILIPPO

Pec Direzione

Da: comune.agliana.pt@legalmail.it
Inviato: lunedì 20 luglio 2015 10:59
A: SOGGETTO NON PRESENTE
Oggetto: OSSERVAZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI - AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 3 DEL D.LGS N. 152/2006
Allegati: Segnatura.xml; PGRA_SSRVZN_200715.pdf.p7m;
Copia_DocPrincipale_PGRA_SSRVZN_200715.pdf